

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
n. 494 del 22.11.2017

Oggetto: presa d'atto dell'Accordo di programma stipulato in data 16 novembre 2017 tra ARTA e ARPA

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.A. n. 263/Gab del 02/08/2017)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I[^], dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto “*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia*”, ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 632 del 26/07/2017 con cui il Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente ha approvato il D.D.G. n. 300 del 19/07/2017 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione 2017-bilancio economico pluriennale di previsione 2017/2019 – Ricognizione dei provvedimenti di adozione e ottemperanza*”;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l'art. 15 concernente “*Accordi tra Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO, in particolare, l'art. 33 del Regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia, rubricato “*Rapporti con la regione*”, che stabilisce che la Regione, per l'esercizio di funzioni di competenza in campo ambientale si avvale di ARPA Sicilia, rinviando ad un successivo Accordo di programma l'individuazione delle modalità e dei livelli di integrazione;

VISTO il precedente Accordo di programma, di cui al D. A. 28 febbraio 2008, sottoscritto tra l'Assessore al Territorio e il Direttore Generale di ARPA Sicilia, di durata triennale ed la cui validità è ad oggi cessata, essendo intervenuta la sua naturale scadenza;

CONSIDERATO necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma, in esecuzione dell'art.33 del Regolamento, che classifichi le attività dell'Agenzia, che dia adeguata disciplina ai profili organizzativi, finanziari e programmatori delle prestazioni erogate dalla Scrivente, e che regoli i rapporti tra ARPA e l'ARTA costituendo anche riferimento per i rapporti con ASP e gli altri enti;

VISTA la Legge n.132 del 28 giugno 2016 “*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'ISPRA*” alle cui disposizioni si ritiene di doversi adeguare in sede di stesura del nuovo Accordo di Programma;

VISTO l'Accordo di Programma tra ARPA Sicilia e l'ARTA, redatto ai sensi dell'art. 33 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia e in coerenza con le previsioni di cui alla Legge n.132 del 28 giugno 2016, sottoscritto in data 16 novembre 2017, nel testo che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.A. 462/Gab del 16/11/2017 con cui è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 novembre 2017 tra ARPA Sicilia e l'ARTA;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- 1) **Prendere atto** della sottoscrizione, in data 16 novembre 2017, dell'Accordo di programma tra ARPA Sicilia e l'ARTA, redatto ai sensi dell'art. 33 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia e in coerenza con le previsioni di cui alla Legge n.132 del 28 giugno 2016, nel testo che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Prendere atto** dell'approvazione dell'Accordo di programma di cui superiore punto 1) effettuata con il D.A. n. 462/Gab del 16/11/2017.
- 3) **Dare idonea divulgazione della sottoscrizione** dell'Accordo di programma ai Responsabili delle Strutture Territoriali e della Direzione generale di ARPA Sicilia, disponendo che, per quanto di competenza, si è tenuti a fare riferimento a quanto ivi statuito.
- 4) **Dare atto** che dall'adozione del presente decreto non discendono oneri economici a carico del bilancio agenziale.
- 5) **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario

(Dott.ssa Federica Rodi)




Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pietro Testai)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)



ACCORDO DI PROGRAMMA tra ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE e A.R.P.A.-SICILIA

(Art. 33 del regolamento di cui al decreto 1 giugno 2005, n. 165/Gab)

L'anno 2017, il giorno 16 del mese di novembre, in Palermo, nei locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nella via Ugo La Malfa n. 169,

tra

1. l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (in seguito indicato anche A.R.T.A.), rappresentato dall'Assessore pro tempore dott. Maurizio Croce

e

2. l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia - in seguito indicata A.R.P.A.-Sicilia o anche Agenzia - rappresentata dal direttore generale pro tempore, dott. Francesco Carmelo Vazzana

Premesso che

- l'A.R.P.A.-Sicilia, ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente, è posta sotto la vigilanza dell'A.R.T.A., da cui promanano gli indirizzi programmatici (art. 90, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni);

- l'art. 33 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 1 giugno 2005, recante norme sui rapporti tra A.R.P.A. e Regione, stabilisce ai commi 1 e 4 che:

"1. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A.-Sicilia individuando, altresì, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, tramite apposito accordo di programma, le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali.

2. L'A.R.P.A.-Sicilia, quale ente preposto a garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali nel campo della prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale, opera sulla base di indirizzi programmatici definiti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, annualmente, con proprio atto di indirizzo e coordinamento, in coerenza con le previsioni di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132 *"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"*.

3. Con l'accordo di programma, di cui al superiore comma 1, saranno individuate e definite le attività istituzionali obbligatorie (in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge), le attività istituzionali non obbligatorie (rientranti tra le attività istituzionali dell'Agenzia non esercitabili in base ad una scelta discrezionale delle amministrazioni interessate) e le attività aggiuntive (attività non aventi carattere autorizzativo o certificativo, di tipo oneroso, il cui regime è sottoposto a specifiche convenzioni non rientranti tra quelle elencate nella legge istitutiva e che possono essere erogate ad altri soggetti sia pubblici che privati).

4. L'A.R.P.A.-Sicilia e la Regione siciliana, tramite l'accordo di cui al superiore comma 1, dovranno attivare le necessarie sinergie per sviluppare l'analisi delle relazioni tra fattori ambientali e salute della popolazione ed il rapporto per la formulazione e l'attuazione delle politiche di controllo sul territorio destinate a promuovere unitariamente lo sviluppo sostenibile e la salute dei cittadini.";

- l'Accordo di Programma di cui al Decreto Assessoriale 28 febbraio 2008 “ **Approvazione dell'accordo di programma tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A. Sicilia**” è scaduto e pertanto è necessario procedere al rinnovo dello stesso, anche per il mutato quadro normativo di riferimento;

- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*”, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, ed in particolare l'articolo 7 che prevede:

Art. 7 - Agenzie per la protezione dell'ambiente

1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.

3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.

4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Gli articoli 31 e 58 della Legge 7 maggio 2015, n. 9. “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno. 2015. Legge di stabilità regionale.

- Gli articoli 54 e 55 della Legge 11 agosto 2017, n. 16. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I

ai superiori fini si rende necessario, procedere alla revisione dell'Accordo di Programma di cui al punto 5 al fine di:

- a) individuare le attività istituzionali - obbligatorie e non obbligatorie - e le attività aggiuntive, così come previsto dall'art. 33, comma 3, del regolamento sopra citato, e dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132, anche al fine di assicurare livelli di integrazione e di coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche che i soggetti firmatari e gli altri enti territoriali della Sicilia svolgono per il perseguimento delle politiche di protezione e risanamento ambientale, nonché per la tutela e la prevenzione della salute pubblica;
- b) dare adeguata disciplina ai profili organizzativi e finanziari delle prestazioni erogate dall'Agenzia;

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

1 - Oggetto e durata dell'accordo di programma

Oggetto del presente accordo di programma sono:

- l'individuazione puntuale delle attività istituzionali e aggiuntive che l'Agenzia presta a favore della Regione e di altri enti pubblici, in attuazione del disposto dell'art. 33 del regolamento sopracitato in coerenza con le previsioni della Legge 28 giugno 2016, n. 132;
- la definizione dei contenuti e delle modalità di esercizio dell'attività di supporto all'A.R.T.A. ed agli altri enti pubblici;
- la disciplina degli aspetti finanziari connessi all'erogazione dei servizi resi dall'Agenzia.

Il presente accordo è strumento atto a costituire riferimento per gli accordi specifici (convenzioni o altri accordi o contratti di programma) che verranno posti in essere per disciplinare le prestazioni e le attività dell'Agenzia in favore di enti e soggetti terzi, sia pubblici che privati.

L'accordo ha validità di anni 3 rinnovabili, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. È fatta, comunque, salva la possibilità di promuovere le modifiche all'accordo stesso che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche ambientali o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale opera l'Agenzia, ivi comprese eventuali integrazioni con il programma triennale approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 10 comma 2 della Legge 132/2016.

Parte I

LE ATTIVITA' DI A.R.P.A. SICILIA

2 -Classificazione delle attività di A.R.P.A. Sicilia

Ai fini del presente accordo di programma si intende come attività di A.R.P.A. Sicilia qualsiasi tipologia di servizio, prestazione, prodotto o progetto che l'Agenzia eroga a soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dal regolamento.

L'art. 33, comma 3, del regolamento classifica le attività dell'A.R.P.A. Sicilia per grandi comparti normativi nel modo seguente:

a) attività istituzionali, distinte in:

- "obbligatorie (in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge)";
- "non obbligatorie (attività istituzionali esercitabili in base ad una scelta discrezionale delle amministrazioni interessate)";

b) attività "aggiuntive (attività non aventi carattere autorizzativo o certificativo, di tipo oneroso, il cui regime è sottoposto a specifiche convenzioni non rientranti tra quelle elencate nella legge istitutiva e che possono essere erogate ad altri soggetti sia pubblici che privati)".

Tale classificazione è coerente con quanto previsto dalla Legge 132/2016 in materia di prestazione e servizi che eroga il SNPA.

3 - Individuazione delle attività istituzionali *obbligatorie*

Alla luce della definizione data dal regolamento e sopra riportata e coerentemente con l'articolo 7 della Legge 132/2016, tra le attività istituzionali obbligatorie dell'Agenzia rientrano i compiti elencati all'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, anche con le specificazioni riportate nel regolamento di organizzazione, quelle previste da specifiche norme di legge.

Tra le attività istituzionali obbligatorie si riportano a titolo di esempio:

- le attività di monitoraggio e controllo programmate dell'ambiente;
- le attività per la realizzazione e la gestione del sistema informativo ambientale;
- l'annuario regionale dei dati ambientali;
- le attività di supporto conoscitivo alle azioni di risarcimento del danno ambientale;
- le attività di supporto alle autorità sanitarie previste dal regolamento;
- le attività di promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata;
- attività connesse ad emergenze ambientali;
- prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria, per le quali il comma 5 dell'articolo 15 della Legge 132/2016 prevede specifiche disposizioni;
- le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale.

Elemento distintivo delle attività istituzionali obbligatorie è rinvenibile nella necessità che la gran parte di esse venga programmata e concertata, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l'aspetto finanziario.

Ai fini organizzativi, onde rendere più efficace e concreto l'esercizio del potere di indirizzo programmatico dell'A.R.T.A. (art. 90, comma 3, legge regionale n. 6/2001 e ss.mm.ii.), le parti convengono sulla opportunità di utilizzare l'apporto diretto del bagaglio di conoscenze dell'Agenzia, con la creazione di momenti di concertazione (e in prosieguo, anche, con gli altri enti territoriali e le autorità sanitarie), al fine di definire e di programmare le attività istituzionali obbligatorie in coerenza con il ciclo della pianificazione del bilancio previsionale. Per quanto concerne, poi, l'aspetto finanziario e l'assegnazione contributo di funzionamento da parte della Regione si rinvia alle previsioni dell'articolo 58 della Legge 9/2015, costituisce corollario indispensabile per lo svolgimento delle attività obbligatorie.

3.1 - Attività programmate di monitoraggio dello stato dell'ambiente e del controllo delle fonti di pressione ambientali

Tali attività caratterizzano maggiormente il ruolo dell'Agenzia e dalle stesse dipendono, in gran parte, tutte le altre.

Le parti convengono che il *monitoraggio dello stato dell'ambiente e del controllo delle fonti di pressione ambientali* debbano avvenire in maniera programmata. Si tratta di attuare una complessa azione, diretta sia alla raccolta dei dati per la conoscenza dell'ambiente, sia al controllo tecnico-ambientale di talune attività specifiche.

Così, attraverso la programmazione delle attività di controllo su impianti produttivi, secondo criteri di priorità nei confronti di quelli ad elevato impatto ambientale (es. impianti a rischio di incidente rilevante, termocombustori, discariche, ecc.), nonché delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente (come quelle sugli ecosistemi marini, fluviali, lacustri, ecc.), è possibile precisare modalità, tempi e priorità delle attività sopradette, nonché i correlati aspetti finanziari e di personale e mezzi necessari. Ed inoltre, ciò consentirà di acquisire sia i dati necessari per la realizzazione e l'alimentazione del sistema informativo, sia di fornire alle autorità competenti un valido strumento a supporto delle azioni di prevenzione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. La necessità di operare programmando a monte le attività in argomento risponde a precise esigenze poste dalla normativa di settore ed in particolare dalla Legge 132/2016 oltre che dallo stesso testo unico dell'ambiente, che richiedono la definizione di un'adeguata programmazione per l'effettuazione delle presenti attività.

Dette attività vanno svolte:

- sui controlli dei principali fattori di pressione (impianti, aziende, antenne, discariche, termocombustori, ecc.) secondo criteri di priorità ed in particolare utilizzando il Sistema di Supporto alla Programmazione adottato dal SNPA e già in fase di sperimentazione in ARPA Sicilia;
- sul monitoraggio dello stato dell'ambiente (inteso come misura della qualità di matrici ambientali, quali: l'aria, l'acqua, il suolo, i campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza, il rumore, la radioattività, ecc.), secondo le reti di monitoraggio (automatiche o manuali) e con le modalità e frequenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati.

3.2 - Ruolo di ARPA Sicilia nelle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente e del controllo delle fonti di pressione ambientali.

Le parti convengono sulla necessità di puntualizzare taluni aspetti di ordine generale relativi alle funzioni svolte dalle strutture di A.R.P.A.-Sicilia ed in particolare:

- viene ribadito che le attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente e del controllo delle fonti di pressione ambientali, costituiscono la funzione centrale dell'attività dell'Agenzia;
- che il monitoraggio dello stato dell'ambiente e del controllo delle fonti di pressione ambientali costituiscono il complesso di programmi ed azioni per quantificare l'insieme dei valori e parametri che determinano l'impatto ambientale di una determinata attività, al fine di confrontarlo e verificarlo rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

Le attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente e del controllo delle fonti di pressione ambientali sono pianificate su base triennale ed inserite nel piano annuale e triennale delle attività previsto dal ciclo della performance.

In particolare, tale pianificazione dovrà essere coerente con la normativa di settore in riferimento alle modalità quali-quantitative previste ed eventualmente modificata e integrata, ove necessario, secondo le indicazioni del Programma triennale di cui al comma 2 dell'art.10 della Legge 132/2016.

3.3-Realizzazione e gestione del sistema informativo ambientale - L'annuario regionale dei dati ambientali, la relazione sullo stato dell'ambiente.

La raccolta sistematica dei dati ai fini della conoscenza dell'ambiente (dell'aria, dell'acqua, dei rifiuti, ecc.), costituisce, congiuntamente al monitoraggio ed al controllo sui fattori di pressione, uno dei principali compiti che l'Agenzia svolge per supportare operativamente le funzioni di prevenzione della Regione e degli altri enti territoriali, nonché delle aziende unità sanitarie locali. Attraverso la realizzazione e la gestione di strutture e reti di monitoraggio, l'A.R.P.A.-Sicilia dovrà produrre un flusso continuo che consentirà un'adeguata conoscenza dello stato dell'ambiente. Tale funzione, secondo le previsioni dell'articolo 11 della Legge 132/2016, costituirà un vero e proprio strumento di "lettura del territorio" a disposizione dei cittadini e delle istituzioni.

Il Sistema Informativo sarà alimentato con i dati:

- delle reti di monitoraggio della qualità dei corpi idrici (acque superficiali e acque sotterranee);
- della rete di monitoraggio della qualità dell'aria;
- delle reti di monitoraggio delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- del catasto dei rifiuti e di altri catasti di interesse ambientali gestiti;
- della rete di monitoraggio del rumore;
- della rete di monitoraggio del suolo (comprese erosione coste e desertificazione);
- altre reti di monitoraggio;

Il "sistema informativo" costituisce, anche, strumento indispensabile per l'assolvimento da parte dell'Agenzia di altre attività di notevole importanza, come della redazione dell'"Annuario regionale dei dati ambientali", curato direttamente da A.R.P.A.-Sicilia; l'attività di supporto verso la Regione (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente) per la redazione della "Relazione sullo stato dell'ambiente".

3.4 - Supporto conoscitivo per le azioni di risarcimento del danno ambientale

Il regolamento di organizzazione dell'Agenzia dispone che la stessa "assicura supporto conoscitivo a favore dei soggetti legittimati alla promozione di azioni di risarcimento del danno ambientale ed in particolare a favore dei cittadini e delle associazioni di protezione ambientali riconosciute" (art. 10, comma 6 reg.). Pertanto, qualora i soggetti legittimati a proporre le relative azioni giudiziarie riterranno di implementare il proprio impegno in questo settore, l'Agenzia assicurerà il previsto supporto conoscitivo.

3.5 - Promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata

Le parti danno reciprocamente atto dell'importanza strategica di intraprendere iniziative di ricerca applicata, ricompresa tra i compiti di interesse regionale (art. 1, comma 3, lett. e), del regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia e articolo) e della c) comma 1 dell'articolo 3 della Legge 132/2016.

3.6 - Rapporti con le autorità sanitarie

Le parti convengono che l'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle ambientali dovrà essere garantita e disciplinata con specifico accordo di programma, ai sensi del citato art. 33, comma 1 e dell'articolo 58 della Legge 9/2016, da stipularsi tra A.R.T.A., Assessorato regionale alla Salute e ARPA Sicilia.

3.7- Attività connesse ad emergenze ambientali

L'Agenzia interviene per effettuare controlli a seguito di incidenti gravi o emergenze, in coordinamento anche con gli organi della protezione civile, della Regione, delle province e dei comuni.

3.8 -Prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria

Le prestazioni in argomento dovranno essere erogate in coerenza delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 della Legge 132/2016.

3.9 - *Attività di educazione e formazione ambientale*

L'Agenzia, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge 132/2016 cura l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale.

4 - **Individuazione delle attività istituzionali non obbligatorie**

Sulla base della definizione contenuta nel regolamento di organizzazione, si considerano attività istituzionali "non obbligatorie" quelle per le quali l'Agenzia, compatibilmente con le risorse disponibili, è onerata di fornire la propria opera, mentre sono le amministrazioni competenti a non essere obbligate a richiederne l'apporto. Pertanto, si considerano "non obbligatorie" le seguenti attività istituzionali:

- supporto alle funzioni di amministrazione attiva richieste dalle autorità competenti;
- attività di consulenza in materia ambientale;
- attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale;
- attività di educazione ambientale non compresa in quella obbligatoria;
- supporto ad attività per la promozione di sistemi di sviluppo sostenibile e di certificazione ambientale;
supporto per l'elaborazione di piani e programmi ambientali;
- prestazioni analitiche per il rilascio da parte di pubbliche amministrazioni di certificazioni a terzi;

Le parti convengono che, per l'assolvimento delle attività istituzionali non obbligatorie a favore dell'A.R.T.A., delle province e dei comuni, l'A.R.P.A.-Sicilia debba utilizzare appositi "atti di concerto", quali convenzioni, accordi di programma, ecc., attraverso cui sarà possibile individuare modalità, tempi, contenuti e priorità delle attività sopradette, nonché i correlati aspetti finanziari ed organizzativi necessari.

4.1 - *Supporto alle funzioni di amministrazione attiva richieste dalle amministrazioni competenti*

L'Agenzia, su richiesta dell'A.R.T.A. e degli enti locali, per l'espletamento delle funzioni di amministrazione attiva delle medesime, fornisce, anche congiuntamente ai dipartimenti di prevenzione sanitaria, il proprio supporto tecnico sia nella fase istruttoria di procedimenti amministrativi, ivi compreso quello relativo alla V.I.A. regionale, sia per l'effettuazione di controlli e verifiche ambientali.

Quanto al supporto nella fase istruttoria dei procedimenti amministrativi, l'attività di consulenza dell'Agenzia può essere diretta:

- a fornire dati ed informazioni necessari al rilascio del provvedimento amministrativo richiesto, anche attraverso l'accesso al sistema informativo ambientale dell'Agenzia;
- a collaborare nella verifica della documentazione tecnica relativa alle richieste di autorizzazione
- a rendere pareri sulle richieste di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni presentate o di approvazione di progetti, dai quali emerga un giudizio di conformità con la normativa vigente e più in generale di compatibilità ambientale e di tutela della salute.

Nell'esercizio dell'attività di consulenza l'A.R.T.A. (e le altre amministrazioni competenti), specie in occasione di partecipazione ad organismi collegiali (quali, ad es. le conferenze di servizi), avrà cura di richiedere all'Agenzia prestazioni diverse da quelle di competenza di altri organi consultivi

tecnici o delle stesse amministrazioni richiedenti o di altri organi di amministrazione attiva, onde evitare conflitti e sovrapposizioni di competenze.

4.2 - Supporto alle attività di educazione ambientale

L'Agenzia, coerentemente con la normativa vigente svolgerà azioni e progetti di finalizzati al consolidamento del sistema In.F.E.A.

4.3 - Attivazione di sistemi di gestione ambientale e dello sviluppo sostenibile e di certificazione ambientale

Nell'ambito della crescente implementazioni di sistemi di gestione ambientali anche quali strumenti di tutela ambientale A.R.P.A- Sicilia collaborerà in favore delle comunità locali, dello Stato e della Regione, per un utilizzo più generalizzato di tali strumenti.

4.4- Supporto all'elaborazione ed alla valutazione di piani e programmi ambientali

Si tratta di attività eseguite dall'Agenzia su richiesta dell'A.R.T.A., di Enti locali e di altri enti pubblici, allorquando tali soggetti adottano piani e programmi ambientali previsti dalla normativa vigente o elaborati volontariamente. In tali casi, le attività erogate da A.R.P.A.-Sicilia assumono la veste di prestazioni particolarmente complesse, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, possono richiamarsi gli studi e le ricerche su matrici ambientali, su cambiamenti climatici, l'elaborazione di cartografie georeferenziate, la valutazione delle condizioni ambientali, l'elaborazione di proposte preliminari di piano. In particolare, l'Agenzia può essere chiamata a collaborare con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, segnatamente con i Dipartimenti ambiente ed urbanistica e con la Commissione Tecnica specialistica, dando supporto alle valutazioni ambientali strategiche (VAS) di piani e programmi ai sensi degli artt.12 e seguenti del D.lgs. 152/2006 ed alle valutazioni di incidenza ambientale .

4.5 - Prestazioni analitiche per il rilascio da parte di pubbliche amministrazioni di certificazioni a terzi

Le parti concordano di ricomprendere tra le attività istituzionali non obbligatorie le prestazioni analitiche eseguite dall'Agenzia per conto di amministrazioni al fine del rilascio ad imprenditori privati di certificazioni necessarie alla commercializzazione dei beni prodotti. I costi di tali prestazioni laboratoristiche sono posti a carico del privato nel cui interesse sono eseguite e, comunque, non devono incidere sull'attività istituzionale obbligatoria dell'Agenzia.

5 - Individuazione delle attività aggiuntive

Le attività aggiuntive comprendono quelle diverse dalle prestazioni istituzionali. Le parti convengono che l'Agenzia può effettuare tali attività anche al di fuori del territorio regionale. Esse sono da considerare sempre complementari rispetto a quelle istituzionali, anche secondo quanto previsto dalla Legge 132/2016. Le parti convengono, altresì, che in questo tipo di attività, tra le altre, debbono essere ricomprese:

- le attività a "titolo oneroso" che l'Agenzia è chiamata a prestare a favore di terzi, compresa la Regione e altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. h), del regolamento, qualora vengano richieste prestazioni di servizi diversi da quelli istituzionali;
- le attività da prestazioni per il rilascio di certificazioni richieste da privati.

PROFILI FINANZIARI E DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI DELL'A.R.P.A.-SICILIA

6 - Aspetti finanziari delle erogazioni delle prestazioni da parte di A.R.P.A.-Sicilia

Le parti concordano, preliminarmente, nel ritenere che il funzionamento dell'Agenzia è garantito dal bilancio della Regione siciliana, secondo quanto previsto dall'articolo 58 della Legge 9/2015 oltre che delle entrate proprie derivanti da attività prestate in regimi di convenzione con la Regione e gli enti pubblici e dalle prestazioni onerose in favore di soggetti pubblici e privati. Quanto previsto dal presente punto, sarà oggetto di modifiche ed integrazioni per adeguamento ai decreti emanati in attuazione delle previsioni della Legge 132/2016.

In particolare, al fine della remunerazione delle prestazioni istituzionali - obbligatorie e non obbligatorie - e aggiuntive, alla luce dell'art. 24 del regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia e di quanto contenuto nel presente accordo, le parti convengono quanto segue:

a) quanto alle attività istituzionali obbligatorie, queste devono essere coperte finanziariamente con le risorse trasferite all'A.R.P.A.-Sicilia dal bilancio della Regione secondo le previsioni e le modalità dell'articolo 58 della Legge 9/2015, tenendo conto anche delle altre entrate dell'Agenzia ed essere annualmente programmate sulla base delle risultanze degli anni precedenti, tenendo conto non soltanto dei costi di gestione delle strutture ma anche di quanto richiesto dall'evoluzione della normativa e dall'insorgere di nuove criticità sul fronte della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile;

b) quanto alle attività istituzionali non obbligatorie ed a quelle aggiuntive, ambedue hanno carattere oneroso specifico e sono remunerate nel modo seguente:

- la remunerazione delle attività istituzionali non obbligatorie va, ove possibile, programmata e disciplinata in maniera puntuale o a mezzo di convenzioni; che possono avere o carattere generale (riferite cioè ad una determinata categoria di attività, quali i controlli analitico/strumentali, documentali o gestionali; i controlli integrati; ecc.), ovvero a contenuto specifico (es., supporto all'elaborazione di piani e programmi ambientali).

- la remunerazione delle attività aggiuntive andrà effettuata secondo il vigente tariffario delle prestazioni dell'Agenzia, che sarà sostituito da quello previsto dalla Legge 132/2016, ad esclusione dei soggetti pubblici, Regione, comuni, etc. per i quali possono prevedersi apposite convenzioni, tenendo conto dei costi industriali.

Nell'organizzazione ed effettuazione delle prestazioni le parti danno atto che, in ogni caso, deve essere rispettato quanto segue:

- a) dare priorità alle attività istituzionali rispetto a quelle aggiuntive, priorità meglio definita dall'articolo 9 della Legge 132/2016 che prevede che il SNPA, del quale ARPA Sicilia fa parte, garantisce Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, quale livello omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 della medesima Legge.
- b) rispettare il vincolo dell'equilibrio competenze/risorse nella determinazione dei criteri da porre a base della determinazione della somma annuale da prevedere nel bilancio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 58 della Legge 9/2015 per garantire la funzionalità e l'operatività dell'Agenzia.

7 - Standard delle prestazioni di A.R.P.A.-Sicilia

A.R.P.A.-Sicilia si impegna a garantire che l'erogazione delle prestazioni avvenga mediante l'utilizzo delle migliori tecniche in relazione alle risorse finanziarie ad essa assegnate ed al personale disponibile, e a presentare tempestivamente all'A.R.T.A. proposte di adeguamento del proprio patrimonio tecnologico e delle proprie metodiche di controllo, quando sia ciò richiesto

dall'affermarsi di nuovi approcci scientifici ovvero dall'insorgere di nuove criticità nel campo della prevenzione ambientale.

L'Agenzia garantisce altresì l'utilizzo di personale qualificato, in possesso dei necessari requisiti professionali per l'espletamento delle prestazioni alla stessa richieste ed erogate. L'Agenzia si impegna a perseguire l'implementazione di un sistema di gestione della qualità secondo le norme di settore.

Per quanto concerne i tempi di risposta delle prestazioni erogate, fermo restando le previsioni normative in materia di conclusioni dei procedimenti, le parti ritengono opportuno evidenziare:

- che, in relazione alle prestazioni che costituiscono atti intermedi di procedimenti complessi di competenza delle singole amministrazioni, l'individuazione del tempo massimo a disposizione dell'Agenzia verrà definito con le modalità previste alle lett. a) e b) del precedente punto 7 del presente accordo;

- che i tempi di erogazione delle prestazioni di laboratorio dell'Agenzia devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- per quanto concerne le analisi richieste ad A.R.P.A.-Sicilia in situazioni di emergenza, l'Agenzia si impegna a comunicare i referti in tempo utile per l'adozione da parte delle autorità competenti dei conseguenti provvedimenti di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- per quanto concerne l'attività ordinaria e ricorrente, i tempi di comunicazione dei referti dovranno essere inferiori ai 60 giorni per l'80% dei campioni e per il rimanente 20% non superare i 90 giorni;

- per quanto concerne, infine, le attività che richiedono l'utilizzo di metodiche analitiche di particolare complessità ovvero i cui macchinari non siano in possesso di alcuno dei laboratori dei dipartimenti provinciali A.R.P.A.-Sicilia e della direzione generale, i tempi di risposta verranno definiti in apposite convenzioni.

Parte III

OBIETTIVI PROGRAMMATICI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

8 - Determinazione degli obiettivi programmatici di tutela dell'ambiente

Le parti concordano che l'individuazione degli obiettivi programmatici annuali di tutela ambientale relativi alle attività istituzionali dell'Agenzia avvenga da parte dell'Assessore sentito il direttore generale della stessa Agenzia, tenendo conto delle effettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a valere sul contributo annuale della Regione, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 132/2016 ed in particolare dal Programma Triennale di cui all'articolo 10 della citata Legge. Tale processo deve concludersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente e prevedere la classificazione delle attività derivanti dagli obiettivi, distinguendo quelle istituzionali obbligatorie da quelle istituzionali non obbligatorie e da quelle aggiuntive come definite nel presente documento.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore per il territorio e l'ambiente:

Il direttore generale di A.R.P.A. Sicilia:

